

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'USO DEI DEHORS**

**(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 04 DEL 10.03.2022)**

Art. 1 **Oggetto e definizioni**

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare arredi, manufatti e strutture precarie (da ora in poi: dehors), inerenti all'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività, con adeguati spazi per la clientela.

L'obiettivo è di fornire servizi per l'utenza migliorando l'offerta sotto l'aspetto della qualità, assicurando, al contempo, il decoro e il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano, in risposta alle richieste del mercato.

2. Si definiscono dehors gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:

- a) su suolo pubblico;
- b) su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico;

in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari da asporto ed esercizi di vicinato che effettuano la vendita di prodotti alimentari destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali ..bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, birrerie, esercizi commerciali e simili), senza che ciò crei un incremento stabile della capacità insediativa.

3. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico.

Art. 2 **Tipologie e definizioni**

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

tipologia 1: tavoli e sedie;

tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;

tipologia 3: tavoli e sedie o tavoli e sedie su pedana, delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti;

tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

tipologia 5: tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

tipologia 6: struttura coperta con pergotenda senza chiusura laterale, delimitata o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

tipologia 7: struttura coperta con pergotenda con chiusura laterale trasparente a copertura dalle tipologie 1, 2 e 3.

2. Gli elementi fissi dei dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di autonomia strutturale semplicemente imbullonata a terra.

3. I dehors di tipologia 6 e 7 dovranno essere realizzati esclusivamente in struttura leggera in alluminio, legno o ferro di colore bianco, coperta con pergotenda di colore chiaro. Gli ombrelloni della tipologia 4 dovranno essere di colore naturale mentre le tende della tipologia 5 di colore *Ecrù*".

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane nonché la loro canalizzazione e il loro deflusso. Gli elementi trasparenti che delimitano i dehors devono essere realizzati esclusivamente mediante l'uso di tende trasparenti in PVC, a scorrimento su binari verticali.

4. Nel caso di uso di pedane, la quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale o dalla quota del marciapiede (quote superiori saranno consentite nel caso in cui la pedana svolga funzione di livellamento tra diverse quote) e l'altezza max delle strutture in elevazione non può superare ml 3.00, misurate all'estradosso dell'elemento di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza minima di ml. 2.70. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. In presenza di più attività deve essere prevista una soluzione unitaria. Nel caso sia prevista l'illuminazione del dehors, questa deve essere progettata e realizzata in conformità al D.M. 37/08 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma, potranno subire modifiche a seguito di atto di indirizzo adottato dalla Giunta Municipale.

6. Gli arredi e gli elementi che compongono il dehors (sedie, tavoli, fioriere, etc) sono valutati dalla Conferenza di Servizi di cui al successivo articolo 5 e devono rispondere a requisiti di qualità e decoro.

Art. 3 **Ubicazione**

1. I dehors di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche o private gravate da uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, in tutte le zone omogenee dello strumento urbanistico, compatibilmente con i programmi di sviluppo urbanistico e di quelli di manutenzione delle reti pubbliche. In ogni caso, i materiali e le attrezzature proposti in progetto, devono armonizzarsi con il contesto urbano.

2. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc:) limitandone il funzionamento, l'utilizzo; o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzazione.

Art.4

Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande nonché ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari da asporto e agli esercizi commerciali di prodotti destinati al consumo diretto. Per queste ultime attività (artigianali e commerciali) è consentita esclusivamente la collocazione di dehors delle tipologie 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, con tassativa esclusione del servizio assistito ai tavoli.

2. L'occupazione di suolo pubblico (costituito dalla sede stradale e/o dal marciapiede) con i dehors, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 3, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella autorizzata in sede fissa quale superficie di somministrazione o di vendita esclusi, quindi, i locali di servizio, wc e depositi, fino ad un massimo di 25,00 mq.

3. Conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 2,00. L'occupazione di marciapiedi con elementi di arredo per il consumo sul posto o la somministrazione può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.

4. Nel caso in cui il marciapiede risulti di larghezza inferiore a metri 2, lo stesso deve essere lasciato interamente libero. Sulle strade di tipo E) ed F) così come definite dal Codice della Strada, può essere autorizzata l'occupazione della carreggiata a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 6.

5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione dei dehors di cui al presente Regolamento, non esclude il rilascio delle eventuali ulteriori autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento Edilizio Comunale. In questo caso le tende devono essere di colore *Ecrù* e con struttura autoportante (tende a braccio). Fatta eccezione per i dehors di tipologia 5, in nessun caso lo spazio coperto ai sensi del richiamato articolo 79 può essere occupato con elementi di arredo ovvero con altri apprestamenti in quanto deve, invece, essere lasciato al libero transito dei pedoni.

6. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata anche parzialmente sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono avere larghezza inferiore a metri lineari 3,50.

7. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

8. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio; non luminosi né illuminati.

9. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati in precedenza individuati. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione nei casi di strade ad unico senso di marcia veicolare, nel caso in cui l'occupazione, in relazione alla direttrice del traffico, non interferisca con il relativo cono di visibilità.

10. L'installazione di dehors su aree pubbliche e private di uso pubblico, è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), E (strade locali) così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

11. L'occupazione della carreggiata stradale per l'installazione di dehors nell'intero territorio comunale, è limitata a metri lineari 10,00 (due posti auto a raso) per una profondità massima di metri 2.

12. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2.

13. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali se non espressamente contenuti e descritti nell'autorizzazione.

14. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors non è consentita l'attività di intrattenimento o di spettacolo. È consentito, invece, alle attività autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, l'allietamento o il piccolo intrattenimento della clientela esclusivamente con l'ausilio di musica di sottofondo o di strumenti acustici, senza uso di strumenti elettrici o elettronici, fino alle ore 23,00, nel rispetto dei limiti acustici previsti dalla legge.

L'attività consentita dal presente comma deve essere comunicata al Comando di Polizia Municipale e allo Sportello Unico per le Attività Produttive attraverso i consueti canali telematici, anche sotto forma di programma settimanale o mensile, almeno tre giorni prima dell'inizio del primo evento allegando alla comunicazione la relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato. L'effettuazione delle attività di cui al presente comma senza la preventiva comunicazione o il verificarsi di situazioni di disturbo della quiete pubblica o dell'ordine pubblico o di degrado dell'ambiente urbano o l'effettuazione di attività di spettacolo o trattenimento non espressamente autorizzate, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalla legge, comporterà l'emissione di provvedimenti interdittivi dell'attività all'esterno che potranno comportare anche la revoca dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. L'allietamento o il piccolo intrattenimento non possono essere oggetto di pubblicità e non possono dare luogo a maggiorazione dei prezzi.

Art.5

Provvedimento autorizzativo e procedimento unico per l'installazione di dehors

1. L'installazione dei dehors è consentita esclusivamente previa acquisizione di provvedimento autorizzativo esplicito rilasciato dal Comune. Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione telematica della domanda, da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. L'istruttoria è curata secondo le seguenti modalità:

l'Ufficio competente all'istruttoria convoca apposita Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 17 e seguenti della legge regionale 7119 e sue modifiche ed integrazioni, allargata agli eventuali Enti esterni interessati, e adotta la decisione finale conformemente all'esito della conferenza medesima prevedendo impegni ed obblighi del soggetto autorizzato, le specifiche caratteristiche della struttura, periodo di validità temporanea dell'autorizzazione, nonché eventuali diversificazioni alle limitazioni di cui al comma 2 del successivo art. 7, in presenza di condizioni che rendano ammissibile la deroga.

4. La Conferenza dei Servizi, allargata agli Enti esterni interessati di cui ai precedenti commi, è costituita dai Settori dell'Amministrazione Comunale di volta in volta competenti in materia di ambiente, servizi a rete, polizia municipale, lavori pubblici, programmi urbanistico-edilizi, salute, patrimonio, tributi e commercio, nonché da altri Enti eventualmente interessati, i quali partecipano secondo le prerogative riconosciute dall'art. 17 e seguenti della legge regionale 7119. Ai sensi dei citati artt. 17 e seguenti della L. R. 7119, si considera acquisito l'assenso di chi, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla Conferenza o espresso in via definitiva il proprio parere. Il provvedimento conclusivo del procedimento unico deve riguardare anche gli aspetti igienico-sanitari di cui al Regolamento CE 852/04 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste e presenti sulla piattaforma impresainungiorno.gov.it, deve riguardare tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'attività di somministrazione.

La richiesta deve contenere, tra l'altro:

- estratto del.P.R.G. con evidenziata l'area di intervento:

- planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500;

- rappresentazione grafica del dehors con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante, il numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;

- documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;

- relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico - sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela.

-elaborati sul rispetto della L. n. 13 del 1989,

-planimetria dell'area circostante ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4;

-certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura ai fini della tutela della sicurezza pubblica;

- copia dell'autorizzazione/SCIA dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande e copia dell'autorizzazione/SCIA sanitaria sostituibili con dichiarazione resa in autocertificazione.

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui.

Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.

Art.6

Corrispettivo per l'occupazione e garanzie

1. L'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico per l'installazione di dehors, ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, può essere permanente o temporanea ed è soggetta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale. L'autorizzazione permanente non può avere validità superiore a tre anni ed è rinnovabile se permangono le condizioni previste dal presente Regolamento. In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione permanente non fa venir meno il carattere di temporaneità dell'installazione.

2. Il dehors deve essere rimosso entro i termini indicati nell'atto autorizzativo; in difetto si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà allo sgombero coatto a spese del trasgressore.

3. Il canone per l'occupazione permanente del suolo pubblico è dovuto per l'intero anno solare e, a scelta del richiedente, può essere corrisposto frazionato in rate mensili qualora previsto dal regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale. L'occupazione effettuata in assenza del pagamento ovvero di una o più rate (qualora autorizzato il pagamento rateale) equivale ad occupazione abusiva e comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione nonché l'attivazione della procedura di riscossione coatta degli importi dovuti per l'annualità di riferimento e per l'eventuale occupazione abusiva degli spazi pubblici effettuata dopo la decadenza dell'autorizzazione.

4. Per le prescrizioni generali inerenti all'istituto del canone, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale e per l'applicazione del relativo canone.

Art. 7

Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors è destinata al consumo sul posto o all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita o utilizzata per usi impropri.

2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare alle ore 24,00 ed entro le ore 01,00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors.

3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'uso dei dehors delle tipologie 5, 6 e l'accesso ai dehors della tipologia 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 ovvero quelle di cui all'articolo 79 del Regolamento Edilizio Comunale, dovranno essere riavvolte durante la notte.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors della tipologia 7. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.

5. Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc.

Art.8

Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

Art.9

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di qualsiasi danno arrecato al suolo e ai beni pubblici o proprietà privata dagli elementi e strutture componenti il dehors.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 10
Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma semplice comunicazione al S.U.A.P.

Art. 11
Durata delle autorizzazioni

1. Il Provvedimento conclusivo finalizzato alla installazione di dehors, ha una validità massima di tre anni.

2. Qualora la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione riguardi un dehors in tutto e per tutto identico a quello precedentemente autorizzato, la documentazione di cui all'articolo 5, è da intendersi sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari, precedentemente valutati dalla Conferenza di servizi. In questo caso il Responsabile del procedimento, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo, può prescindere dalla convocazione di una nuova Conferenza di Servizi.

3. Alla scadenza dell'autorizzazione ed in caso di decadenza, revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area.

Art. 12
**Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni
ad occupare suolo pubblico con dehors**

1. L'autorizzazione è sospesa quando:

- a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 8.

2. L'autorizzazione decade:

- a) nei casi previsti dal precedente articolo 6, comma 3;
- b) in caso di occupazione di suolo pubblico in misura superiore rispetto a quello autorizzato.
- c) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

3. L'autorizzazione è revocata, previa diffida, quando:

- a) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e alle cose;
- b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto

- alle tipologie, ai materiali e alle caratteristiche autorizzate;
- c) le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
 - d) le attività svolte nei dehors non siano autorizzate espressamente o comunicate nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento, qualora previsto;
 - e) in caso di reiterazione delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora la violazione non dia luogo alla decadenza o alla revoca immediate.

Art. 13 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione difforme rispetto ai contenuti dell'autorizzazione e alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal Regolamento comunale sul Canone Unico Patrimoniale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 9412009, in caso di occupazione abusiva, è ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, in caso di recidiva, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti dai precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Restano salve le sanzioni amministrative previste dalle norme igienico-sanitarie e dalle altre norme di settore.

Art. 14 Disposizioni transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare i rinnovi delle autorizzazioni di dehors rilasciate secondo il previgente Regolamento.
2. Le richieste di concessione per occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono istruite sulla base delle disposizioni modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

31e autorizzazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia alla loro scadenza naturale.

Art. 15 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutte le norme regolamentari comunali con lo stesso contrastanti.